



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

(PROVINCIA DI BARI)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Copia)

- ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N° 56 DEL 18/03/2013

OGGETTO: Regolamento per l'utilizzo di lavoro accessorie Legge n.92/2012.

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Marzo alle ore 17,30 in Acquaviva delle Fonti (BA), nel palazzo comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. **Fernando MONE**, con i poteri conferitigli con D.P.R. del 20.02.2013 e con l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO**,

VISTA ED ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale **Dott.ssa Antonella Ventura** di seguito integralmente trascritta - su cui, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 nonché art. 147/bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.	
FAVOREVOLE _____	

Acquaviva delle Fonti, li <u>18-03-13</u>	F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Antonella VENTURA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 nonché art. 147/bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.	
FAVOREVOLE _____	

Preimpegno n. _____ Cap. PEG _____, Tit. _____, Funz. _____, Serv. _____, Interv. _____ del Bilancio 2013	F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Francesco CAPURSO
Acquaviva delle Fonti, li _____	

Relaziona in merito la dott.ssa Antonella Ventura , responsabile del Servizio:

PREMESSO:

CHE le modifiche in materia di lavoro accessorio dettate dalla L. n.92/2012 (Legge Fornero, c.d. riforma lavoro)- modifiche all'artt. 70 e ss. del D. Lgs n.276/2003- lavoro accessorio, hanno comportato una forte semplificazione dello strumento e uno snellimento del relativo quadro normativo attraverso l'eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all'istituto, sostituite con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico;

VISTO il nuovo art. 70 del D. Lgs 276/2003 che prevede” *per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente*”;

DATO ATTO che è possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico, pari a € 5.000,00, originariamente quantificato in relazione all'attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti;

VISTA la necessità di attivare prestazioni di lavoro accessorie, come previsto dalla L. n.92/2012, per far fronte alla realizzazione di progetti inerenti alla persona e alla comunità, è necessario predisporre un regolamento;

Si invita , pertanto, l'onorevole Commissario Straordinario a prendere in esame il regolamento per l'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorie allegato al presente provvedimento che fa parte integrante e sostanziale (all. A) e a voler deliberare in merito.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Ventura

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Preso atto della relazione del Responsabile del Servizio come sopra riportata;
- Ritenuto meritevole di accoglimento la proposta di regolamento per l'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorie
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 nonché dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 e ss. mm. ii;
- Dato Atto che il presente provvedimento non richiede parere tecnico-contabile formulato ai sensi del D.Lgs 267/2000;
- Considerato, pertanto, dover provvedere all'approvazione del regolamento per l'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorie (All. A);

Visto il D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare regolamento per l'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorie allegato al presente provvedimento (All. A) ;
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs:267/2000 art.134 com.4;

CITTÀ DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Provincia di Bari

Assessorato ai Servizi Sociali

Regolamento per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro accessorie

L. n. 92/2012 (c.d riforma del lavoro)

Artt. 70-74 D. Lgs.276/2003

Approvato con delibera del C.S. n.56 del 18.03.2013

INDICE

Art. 1 Oggetto Del Disciplinare	pag. 3
Art. 2 Le Attività	pag. 3
Art. 3 Beneficiari	pag. 3
Art. 4 Progettazione Attività	pag. 4
Art. 5 Modalità Attuativa dei Progetti	pag. 5
Art. 6 Attività progettuali nell'ambito dei servizi alla persona e comunità	pag. 6
Art. 7 Attività per esigenze imprevedute ed imprevedibili	pag. 7
Art. 8 Acquisto ed erogazione buoni lavoro	pag. 7
Art. 9 Limiti all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorie	pag. 8

Art. 1: OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare regola l'utilizzo nell'Ente delle prestazioni di lavoro accessorie di cui agli artt. 70-74 del D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche come da ultimo la Legge 92/2012 (Riforma Fornero);

Le prestazioni di lavoro accessorie consistono in attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività indicate nell'art. 2 del presente disciplinare.

Art. 2: LE ATTIVITA'

Le prestazioni di lavoro accessorio, retribuite tramite i voucher, possono essere espletate in ogni campo e settore di attività, nei confronti di qualunque prestatore di lavoro. Le prestazioni di lavoro accessorie si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, a compensi superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.

Art. 3: BENEFICIARI

Possono accedere alle prestazioni di lavoro accessorie di tipo occasionale le donne e gli uomini di età compresa tra i 18 e 65 anni. Detti incarichi che il Comune affiderà, non instaureranno un rapporto di lavoro né a carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente di attività a carattere meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della città.

Art. 4: PROGETTAZIONE ATTIVITA'

Per accedere all'utilizzo delle suddette prestazioni, il Dirigente o titolare di posizione organizzativa propone alla Giunta Comunale un progetto di intervento con l'indicazione dei seguenti elementi fondamentali:

- Attività da espletare con l'indicazione analitica degli interventi e delle prestazioni;
- Tipologia di soggetti richiesti
- Organizzazione delle prestazioni accessorie con analitica indicazione delle attività da espletarsi;
- Eventuali specializzazioni richieste per l'espletamento delle attività
- Durata del progetto(n° ore giornaliere da espletarsi e n° di giornate)
- Numero di soggetti richiesti
- Mezzi e attrezzature necessarie
- Quantità e valore dei buoni lavoro
- Spesa prevista

In caso di attività sporadiche e /o limitate negli interventi il Proponente provvederà ad indicare gli elementi essenziali che consentono l'espletamento delle suddette attività;

Dovrà essere stipulata apposita assicurazione RCT;

La Giunta Comunale, previa valutazione dell'attività progettuale proposta, approva la stessa, conferendo indirizzi al Responsabile proponente.

La Giunta Comunale può chiedere modifiche progettuali ovvero indicare eventuali elementi integrativi. In tal caso il Responsabile provvede a rimodulare la progettazione, i soggetti da utilizzare e i vincoli di spesa.

Le prestazioni di lavoro accessorio non possono riguardare attività inerenti la funzione di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, di ufficiale di Anagrafe, Stato civile, Elettorale.

Art. 5 MODALITA' ATTUATIVA DEI PROGETTI

Conseguentemente all'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale il Responsabile proponente il progetto, provvede ad emettere apposito avviso pubblico per il reclutamento dei prestatori di lavoro occasionale.

L'avviso dovrà indicare:

- L'attività progettuale da realizzare;
- La tipologia dei soggetti da utilizzare;
- Il numero presunto dei soggetti;
- Le eventuali specializzazioni richieste;
- L'ammontare delle prestazioni richieste;
- La durata dell'attività progettuale;
- La quantità e l'entità dei buoni lavoro da corrispondere.

L'avviso di norma dovrà essere pubblicizzato mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale per la durata di almeno sette giorni.

Al termine di pubblicizzazione il Responsabile proponente provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute.

Nel caso le stesse superino il numero programmato di prestatori necessari, si provvederà ad effettuare una selezione sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Reddito percepito (base di riferimento indicatore ISEE)

- Stato di disoccupazione
- Familiari a carico e numero di componenti la famiglia;
- Eventuale condizione di disagio sociale;
- Idoneità fisica all'attività da espletarsi.

Gli avvisi Pubblici emessi dai Responsabili potranno prevedere, a seconda dell'attività progettuale che si vuole realizzare, ulteriori e specifici criteri di selezione dei soggetti interessati alle prestazione.

Sarà altresì possibile effettuare inoltre un colloquio al fine di valutare le motivazioni, le capacità e competenze ad espletare la prestazione accessoria.

La selezione potrà essere effettuata da apposita commissione interna all'Ente composta di norma dal Responsabile del Settore interessato, nonché da due altri responsabili di settore apicali di cui uno con funzione di verbalizzante.

Al termine della selezione si perverrà alla formazione di un elenco dalla quale si attingerà a cura del Responsabile di Settore per l'avvio delle attività progettate.

Art. 6 ATTIVITA' PROGETTUALI NELL' AMBITO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNITA'

Per particolari progetti inerenti i servizi alla persona e comunità e/o per i lavoratori di emergenza e solidarietà rivolti ad una platea di soggetti in stato di bisogno e/o utenti del servizio sociale comunale, si provvederà alla redazione di un elenco, senza ordine di priorità, da cui attingere di volta in volta per l'espletamento delle attività rispettando un criterio di adeguatezza dei soggetti alla prestazione.

Si demanda per la disciplina di tale fattispecie di urgenza regolamento
“Servizio civico comunale”

Art. 7 ACQUISTO ED EROGAZIONE BUONI LAVORO

Per l'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio l'Ente acquisterà, per il tramite del Settore Risorse dall'INPS competente, uno o più carnet di buoni dal valore nominale previsto dalle vigenti disposizioni. L'arco temporale di utilizzo del voucher non deve essere superiore ai trenta giorni decorrenti dal suo acquisto.

Il Responsabile del Settore cui fa capo l'attività, chiederà la consegna dei buoni lavoro accessori (voucher) da corrispondere al prestatore di lavoro accessorio per la prestazione effettuata, previa certificazione della stessa. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS (13%) e quella assicurativa presso l'INAIL (7%) e di un compenso al concessionario (poste) per la gestione del servizio (5%). Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto della pensione. Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

**Art.8 LIMITI ALL'UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO
ACCESORIO**

Il ricorso a tali prestazioni è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e del rispetto del patto di stabilità interno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Fernando MONE
GIORGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosella Anna Maria
GIORGIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 25 MAR 2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 26/7/2000);

Dalla residenza comunale, il 25 MAR 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Donato SORRESSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione: 25 MAR 2013.

E' divenuta esecutiva il giorno 25 MAR 2013,

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000)
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° - art. 134, D.Lgs. 267/2000);

E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 25 MAR 2013 al _____

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Acquaviva delle Fonti, il 25 MAR 2013

GIORGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria
Rosella Anna Maria GIORGIO